

N. R.G. 3904/2023 VG.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto nelle persone dei seguenti Magistrati

DOTT. MAURIZIO ATZORI	Presidente rel.
DOTT.SSA ANTONELLA RIMONDINI	Giudice
DOTT.SSA ANNELISA SPAGNOLO	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto il ricorso per revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore iscritto al numero di ruolo 3795/2019, promosso da Banca Sistema S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Milano Giuseppe giusta procura in calce al ricorso, contro
 rappresentati e difesi dall'Avv. Raho Rosa Rossella giusta procura in calce all'atto di costituzione.

PREMESSO CHE

- in data 31 ottobre 2018 il debitore depositava presso il Tribunale di Bologna ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi *ex art. 7, comma 1-bis L. 3/2012*, la quale veniva iscritta al numero di ruolo 3795/2019 V.G;
- in data 18/01/2019 si procedeva alla nomina come Gestore della Crisi del Dott. Pierangelo Fino il quale accettava l'incarico;
- in data 1/08/2019 il Giudice Relatore, vista altresì la presentazione della proposta di piano del consumatore da parte di (RGN. 3796/2019) moglie di , disponeva la riunione delle cause, oggi iscritte al numero di ruolo 3795/2019 V.G;

- il Tribunale, con provvedimento n. 157/2020 dell'8/1/2020 omologava il piano ex art. 12 bis della L. 3/2012 avente durata complessiva di 24 mesi;
- con provvedimento in data 24/12/2021 veniva disposta la proroga di ulteriori 12 mesi della durata del Piano per permettere il perfezionamento delle operazioni di vendita dell'immobile di proprietà dei debitori [REDACTED], rallentate a causa della pandemia COVID – 19;
- in data 16 dicembre 2022 il Gestore della Crisi comunicava ai creditori la conclusione delle attività di realizzo dell'attivo dando atto di minori incassi ottenuti per cause “*non imputabili agli instanti*”, nello specifico la circostanza dipendeva dal minor realizzo della cessione dell'immobile;
- in data 25 gennaio 2023 l'OCC Dott. Fino informava i creditori dell'esecuzione parziale del piano, in quanto i creditori chirografari venivano soddisfatti nella misura dello 0,46% al posto del promesso 4,72% rispetto alla posizione della [REDACTED] e rispetto a quella di [REDACTED] nella misura del 0,35% in luogo del 3,25%. Il Gestore dava anche atto della avvenuta distribuzione delle suddette somme in sede di riparto;
- in data 1 marzo 2023 il Dott. Fino notiziava i creditori di una comunicazione ricevuta in data 7/2/2023, e, dunque, successivamente ai pagamenti effettuati in loro favore, da parte del Centro Nazionale dell'Esercito, nella quale si faceva riferimento a non meglio precisati finanziamenti erogati da Banca Sistema e Pitagora Spa contratti dal debitore [REDACTED]
- l'OCC, convocati i sovraindebitati, apprendeva che [REDACTED] sebbene l'esecuzione del piano del consumatore fosse ancora in corso, aveva sottoscritto due contratti di finanziamento con *We Finance Spa* dell'importo di € 36.228,08 e di € 34.344,18, utilizzando dette somme per l'acquisto di un'immobile in Imola, [REDACTED]. Per giunta, come precisato dall'OCC, le sopradette operazioni erano state effettuate dal debitore senza avvisare lo stesso Gestore e nemmeno il loro Legale;
- alla luce di quanto accaduto, Banca Sistema S.p.A. instava per la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore in data 20/03/2023;
- il Giudice Relatore Dott. Maurizio Atzori fissava tempestivamente udienza per il giorno 20/04/2023, alle ore 12:30 per sentire le parti in contraddittorio;
- in data 20/04/2023 in sede di udienza [REDACTED] confermava le operazioni compiute in pendenza dell'esecuzione del piano, e precisamente di aver sottoscritto due finanziamenti della

Rilevante è per giunta la condotta negligente degli enti finanziatori dei resistenti, i quali erano pienamente coscienti della situazione dei sovraindebitati e dei vincoli sussistenti in ordine alla possibilità di contrarre finanziamenti, vista l'avvenuta comunicazione da parte dell'OCC del piano omologato a Banca D'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.

Ciò non toglie che il Tribunale: *“ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il piano proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il piano sia giuridicamente fattibile”* (Cass. Civ., Sent., n. 11522/2020). Inoltre, è chiamato a verificare, *ab origine* e in pendenza di procedura, *“la fattibilità giuridica ed economica del piano, la quale si concretizza, con riguardo al primo aspetto, alla non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentra sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”* (Cass. Civ. n. Sez. I, Ord., n. 28013 del 26/09/2022). Tutto ciò premesso, si rileva che la sottoscrizione degli ulteriori finanziamenti da parte di ha comportato l'impossibilità per i debitori di adempiere al piano. Ed invero, l'indisponibilità della somma pari a 17.200,00 euro circa, a fronte del reperimento di soli 16.000,00 euro circa, come emerge da una meticolosa istruttoria condotta in più udienze, rende pacificamente applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 14-bis lett. b) il quale prevede un'ipotesi di revoca e cessazione degli effetti del piano quando *“[...]il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano [...]”*. Pertanto si ribadisce che le suddette operazioni, pur non avendo configurato atti in frode ai creditori, sono idonee a sottrarre liquidità al piano, incidendo sul suo corretto adempimento, in quanto le circostanze sopravvenute hanno reso certo o altamente probabile che il piano del consumatore non possa essere attuato coerentemente con quanto disposto in sede di omologa dello stesso.

Alla luce di tali considerazioni, sussistono le condizioni per dichiarare la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore *ex art. 14-bis lett. b) e 11, comma 5, l. n. 3/2012*.

Rilevata la particolarità e la complessità del caso di specie che ha richiesto un'istruttoria approfondita e uno studio meticoloso dello stesso appare opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

PQM

visti gli artt. 14-*bis* primo comma lett *b*) e 11, comma 5 l. 3/2012

REVOCA

il piano del consumatore *ex art 14-bis* della L. 3/2012 iscritto al numero di ruolo 3795/2019 dei debitori rappresentati e difesi dall'Avv. Raho Rosa Rossella giusta procura in calce all'atto di costituzione.

COMPENSA

integralmente le spese di lite tra le parti.

ORDINA

- la pubblicazione del presente decreto di revoca sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it;

- che il presente decreto sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.

Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 25.07.2023

Il Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori